Numero della proposta

287

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 15. Dbre 1864.

dal Ministro Vitt grazia e giustizia

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

Relatore Camerini

Adottata nella tornata del 8. febbrijo **1865.**

Proroga per la sanatoria dei matrimonii puramente ecclesiastici contratti dai Cittadini delle Provincie Meridionali

Sire!

Vi è noto che giusta il Codice delle Due Sicilie il matrimonio dei Cittadini delle Provincie Meridionali non altrimenti è valido salvo che al rito religioso precedano gli atti dello Stato Civile, cioè le pubblicazioni, la prova di non fatta o di tolta opposizione, la presentazione degli atti di nascita degli sposi, il consenso dei genitori o l'atto rispettoso, infine la solenne promessa fatta avanti l'Ufficiale dello Stato Civile di celebrare il matrimonio col rito religioso (1.)

Queste prescrizioni conviene adempiano non soltanto coloro che contraggono matrimonio nel Regno, ma anche quelli che lo celebrano all'estero essendosi nel codice suaccennato fatta una espressa deroga per tal parte al principio: locus regit actum (2.).

Nei tempi andati accadeva più

(1.) V. Ord.e 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 163, 166, del codice per le Due Sicilie del 1819.

(2.) V. Ord.e 180 del suddetto codice legge 24 Febbrajo 1843.

volte che o per rivolgimenti politici o per l'esilio che toccò a molti a cagione delle liberali loro aspirazioni, o per malattie che infierirono o per altre calamità, od infine per altre cause generali od individuali degne di scusa siansi contratti matrimonii ecclesiasticamente senza far precedere le solennità civili.

Il Governo passato soleva concedere sanatorie in via di Grazia, ma più non potrebbe il Re Costituzionale; onde per riparare ai danni che dalla nullità dei suddetti matrimonii deriva va alla prole incolpevole ed a numerose famiglie, fu proposta e dal Parlamento approvata la legge del 20 Maggio 1863, N°. 1265, colla quale fu stabilito che:

" I matrimonii puramente ecclesiastici
" contratti da cittadini delle Provincie
" Meridionali innanzi il 1°. Maggio 1863,
" senza che sieno state precedentemente
" osservate le forme richieste dalle leggi
" civili ivi imperanti, potranno entro il
" termine di sei mesi dalla pubblicazione
" della presente legge venir trascritti sui
" registri dello Stato Civile sulla domanda
" che sarà fatta dai coniugi o dal superstite.

" o dalla loro prole in caso di premorienza
" di entrambi; la domanda sarà ricevuta
" dall'Ufficiale dello Stato Civile, il
" quale la sottoscriverà colle parti richiedenti.

Una gran parte di coloro che si trovavano nella dolorosa condizione di aver contratto matrimonio senza gli atti dello Stato Civile si uniformarono alle prescrizioni della nuova legge e così lo stato della loro famiglia divenne regolare; senonchè per alcuni il termine di sei mesi fissato nella citata legge passò infruttuoso senza loro colpa.

Alcuni, avendo contratto matrimonio all'estero e talvolta in lontane regioni, dovettero procurarsi gli attestati del celebrato rito religioso e la difficoltà o la lentezza delle corrispondenze impedì di poterli ottenere prima che fosse scorso il termine utile.

Altri trovandosi fuori Stato quando fu pubblicata la legge 20 Maggio 1863, non ne conobbero la esistenza (sebbene i RR. Consoli ne siano stati avvisati) od ignorarono che la medesima fosse anche applicabile ai matrimoni conchiusi all'estero.

Altri infine non poterono

eseguire la legge suddetta per cagioni
ad essi non imputabili.

In un Regno che si regge
a libera forma di Governo non vuolsi
per fermo ammettere il costume di
concedere frequenti proroghe o rinnovazio-
ni di termini; poichè non conviene che
i cittadini si avvezzino a fare a fidanza
colla violazione della legge; ma d'altro
canto vuolsi evitare che senza colpa dei
genitori rimangano prive dello Stato civile
numerose famiglie.

Io vi propongo impertanto o
Signori l'unito progetto col quale, il ter-
mine di sei mesi concesso dalla legge
20 Maggio 1863. N.° 1265. ai cittadini
delle Provincie Meridionali per far
trascrivere nei registri dello Stato Civile
i matrimonii puramente ecclesiastici da
essi contratti innanzi il 1.° Maggio 1863
senza che siano state precedentemente
osservate le formalità richieste dalle
leggi civili è rinnovato a tutto il mese
di luglio 1865.

Fui in forse se questo
progetto di legge dovesse restringersi
a concedere una proroga per la sana-
toria dei matrimonii previsti dalla legge

20 Maggio 1863„ di quelli cioè contratti innanzi il 1° Maggio di detto anno, oppure dovesse estendersi a convalidare i matrimonii ecclesiastici celebrati anche posteriormente.

Mi attenni al primo partito, poichè coloro i quali contrassero matrimonio senza gli atti dello Stato civile dopo il 1° Maggio 1863„ non possono a loro discolpa allegare alcune delle circostanze sovra annoverate, cioè di politici rivolgimenti, di esilii, di sfide mie e simili altre ragioni; in generale essi omisero le formalità civili prescritte per la validità del matrimonio, o perchè non ottennero dal Governo la necessaria dispensa, o loro fu negato il consenso dei genitori. La presentazione al Parlamento della legge 20 Maggio 1863„ e le dichiarazioni che l'accompagnarono li avevano già posti in sull'avviso che i matrimonii puramente ecclesiastici non altrimenti potevansi convalidare che con legge onde se essi posero in non cale le formalità civili convien dire che non erano in buona fede nè possono allegare a loro scusa la facilità di concedere sanatorie del Governo passato

Del rimanente quando sarà pubblicato il nuovo codice civile che sancisce una assoluta separazione fra il contratto civile ed il Sacramento del matrimonio coloro che compiranno soltanto il rito religioso, uniformandosi alle leggi civili, potranno pure contrarre civilmente matrimonio; ma intanto non pare che la condizione loro sia tale da dover meritare speciali disposizioni.

Debbonsi tuttavia eccettuare i matrimonii puramente ecclesiastici celebrati dai cittadini delle Provincie Meridionali dopo il 1° Maggio 1863, in extremis, ossia sovrastando grave pericolo di vita. In questi casi per cagioni superiori alla volontà dei contraenti venivano omesse le formalità civili.

In un Rescritto Sovrano del 6 Agosto 1832, dandosi riservatamente norme agli Ordinari circa i matrimonii celebrati in casi urgenti senza le solennità civili, si determinava che la trascrizione dell'atto della celebrazione del matrimonio in faccia alla Chiesa nei registri dello Stato Civile, dipenderà dalle Sovrane determinazioni di S. M. e potrà essere permesso dopo che saranno esaminate le circostanze.

Nacque il dubbio se questo provvedimento emanato dal Sovrano scriminiva in se i poteri esecutivo, e legislativo contenesse una specie di Delegazione al Governo per concedere le sanatorie ond'è parola, ed il Consiglio di Stato su tal questione interrogato tenne la negativa. Dopo quest'autorevole voto il Ministero si astenne dal far uso di una facoltà che era incerto se gli competesse massimamente che sarebbe stato imprudente il promuovere un Decreto di convalidazione di un'atto così importante nella vita civile qual si è il matrimonio quando la sua legalità avrebbe poi potuto essere giudizialmente contrastata.

Checchè ne sia di tale questione ella è verità indisputabile che fino a tanto che non verrà pubblicata nell'Italia del Mezzodì una nuova legge sul matrimonio civile è conveniente che il Governo del Re abbia facoltà di convalidare i matrimonii puramente ecclesiastici contratti in extremis ed a quest'uopo è ordinato il disposto del secondo articolo del presente disegno di legge, del quale io

non mi fo a raccomandarvi il sollecito esame e la sua approvazione perchè l'urgenza e la necessità del medesimo mi pajono palesi

N° 287.

Progetto di Legge presentato dal Ministro di Grazia Giustizia e dei Culti (Vacca)

Proroga per la moratoria dei matrimonii puramente ecclesiastici contratti dai Cittadini delle Provincie Meridionali

Presentato il 19 Dicembre 1864.

Per gli articoli citati del Codice delle due Sicilie bisogna stamparli per esteso in extensum rivolgendosi al Ministero di Grazia Giustizia per averli

Gallenga

5 30

Art.o 1.

Il termine di sei mesi concesso dalla legge 20 maggio 1863 N.o 1265 ai cittadini delle Provincie Meridionali per far trascrivere nei registri dello Stato civile i matrimonii puramente ecclesiastici da essi contratti innanzi il 1.o Maggio 1863 senza che siano state precedentemente osservate le formalità richieste dalle leggi civili è rinnovato a tutto il mese di Luglio 1865.

Articolo 2.o

È data facoltà al Governo del Re di concedere sanatorie ai matrimonii ~~contratti~~ puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle Provincie Meridionali in estremis, permettendone con R.o Decreto la trascrizione nei registri dello Stato civile.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Progetto del Ministero

Progetto della Commissione

Art. 1.

Il termine (di sei mesi) concesso dalla legge 20 maggio 1863 (n° 1265) ai cittadini delle provincie meridionali per far trascrivere nei registri dello stato civile i matrimoni puramente ecclesiastici da essi contratti innanzi il 1° maggio 1863 senza che siano state precedentemente osservate le formalità richieste dalle leggi civili (è rinnovato a tutto il mese di luglio 1865. #

+ è rinnovato ed esteso a tutto il corrente anno 1865

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di concedere sanatorie ai matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali *in extremis*, permettendone con regio decreto la trascrizione nei registri dello stato civile. #

 # e dopo esaminate le circostanze che possono concorrere in ciascun caso particolare

ALLEGATO A.

Articoli del Codice per le Due Sicilie del 1819.

Art. 67. Il matrimonio nel regno delle Due Sicilie non si può legittimamente celebrare che in faccia della Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento. Gli atti dello stato civile sono essenzialmente necessari, e precedere debbono la celebrazione del matrimonio, perchè il matrimonio produca gli effetti civili, tanto riguardo ai coniugi che ai di loro figli.

Gli atti dello stato civile detti di sopra sono indicati nei seguenti articoli:

Art. 68. Prima della celebrazione del matrimonio, a richiesta delle parti contraenti, sarà affisso sulla porta della casa del comune una notificazione in cui saranno indicati i nomi, i cognomi, i domicili e le professioni dei futuri sposi; la loro qualità di maggiori o minori, ed i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicili dei loro genitori. Questo foglio vi rimarrà affisso pel corso di quindici giorni, in modo che il giorno dell'affissione sia di domenica, così ricadendo l'ultimo giorno del termine parimente in domenica. Spirato detto termine l'uffiziale dello stato civile farà un atto in cui sarà inserita la notificazione anzidetta da parola a parola, e vi attesterà essere stata fatta l'affissione in tal giorno e mese, e che sieno scorsi i giorni prescritti dalla legge. Quest'atto sarà inscritto in un registro tenuto colle prescrizioni dell'articolo 43. Non celebrandosi il matrimonio fra l'anno, da computarsi dalla scadenza del termine dell'affissione, dovrà la notificazione rinnovarsi nel modo e forma di sopra stabilita.

Art. 69. Gli atti di opposizione al matrimonio sasaranno sottoscritti sull'originale e sulla copia dagli opponenti, o da persone munite di loro procura speciale ed autentica. Essi dovranno essere intimati colla copia della procura alla persona od al domicilio delle parti ed all'ufficiale dello stato civile, il quale apporrà il *visto* sull'originale. Indi l'ufficiale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione delle opposizioni sul registro delle notificazioni, ed in margine della inscrizione di dette opposizioni farà altresì men-

N° 287. A

1.

Tornata del 19. Giugno 1865.

Relazione della Commissione composta dei Deputati

Fabrizj G., De Luca, Berti D., Leopardi, Gravina, Camerini, De Filippo, Mapei, Cocco -

Sul progetto di legge presentato dal Ministro di grazia, giustizia e culti

(Vacca)

nella tornata del 14. Xbre 1864.

Proroga per la sanatoria dei matrimonj puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali

Signori = I motivi che determinarono l'approvazione della legge del 20. Maggio 1863 - (N° 1265), persistono tuttavia ed indussero il Ministro Guardasigilli a presentar l'attuale progetto di legge tendente a rinnovare il termine in quella stabilito ~~in quella legge~~ per la sanatoria de' matrimonj

puramente ecclesiastici,
contratti da' cittadini delle
provincie Meridionali innan-
zi al 1° Maggio 1863, perchè
mediante la Trascrizione nei
registri dello Stato civile, posso-
no produr
gli effetti civili, senza pregiu-
dizio del dritto posteriormente
acquistato dai terzi, prima
della Trascrizione enunciata.

La vostra Commessione non è trop-
po corriva ad accettar proroghe
di termini fissati per legge,
sistema che diminuisce l'auto-
rità di queste, e ne promuove
le violazioni, ma in questo
caso riconosce la necessità di
derogarvi, sia pel favore che
va accordato ai matrimonj, sia
e più, perchè circostanze stra-
ordinarie di assenze, bisogno
di documenti da lontani paesi,

e le condizioni speciali di
quelle provincie, han fatto
sì che molte famiglie
con tutto il buon volere, non
han potuto profittare del
termine accordato, e la loro
sorte rimane in sorta, ora
che negli ordini costituzio-
nali non trovan più il
rimedio della grazia del
Principe, che loro offriva
la legislazione vigente ancora
~~quelle Provincie~~ nell'ex-Regno di Napoli.
Queste osservazioni sembravan
bastanti alla Commission
vostra per accettar in massima
la legge proposta, ma ~~questa~~ essa
contiene nel secondo articolo
un'aggiunta a quella del
20. Maggio 1863, anzi una
nuova disposizion di legge, che
merita l'attenzion della Camera,
e che non si attiene alla sem-

plice rinnovazione del ter-
mine - Trattasi della sanatoria
de' matrimonj ecclesiastici con-
detti in extremis, i quali
con condizioni e forme diverse
da quelli determinati dal
Concilio Tridentino e dalla
bolla Satis vobis di Bene-
detto XIV — Il progetto di
legge accorda al Governo la facoltà di
conceder le sanatorie di
questi matrimoni mercè Regio
Decreto - È troppo evidente
la convenienza e giustizia
di questa disposizione nel senso di
provvedere a matrimoni la
~~avvenuti~~ cui circostanze estreme
ed irreparabili, come rimangon
superiori alla volontà umana,
van sottratti della pari al
vincolo di termini, ma
meritano provvidenze speciali

ad ogni caso, e fatto calcolo
delle circostanze che li deter-
minarono.

Accettati così in massima i prin-
cipj della legge proposta, la
Commissione si è occupata di
parecchie quistioni, che la
discussione ha sollevato. Ha
creduto escludere ogni proposta
di accordar sanatorie in ogni
caso speciale, tranne pe' matrimo-
ni in ~~extremis~~, grado proposta
fu già discussa ed esclusa nella
legge del 20. Maggio 1863.
Parve questa alla Commissione
sistema arbitrario, e
pieno di lungherie e difficoltà
pratiche, contro lo spirito del-
la proposta legge #

che vagheggiò tanto la
brevità del procedimento da
ridurlo alla sola necessità
del documento del seguito
matrimonio, ed alla domanda
delle parti,
con la semplice
sottoscrizione,

Fu pure materia di discussione
la proposta di accordarsi il
beneficio di questa legge anche
ai matrimonj posteriori al 1°
Maggio 1863, ma la Commis-

o ciò che può supplir questa formalità trattandosi di analfabeti —

sione trovò bisogno a rifflet-
tere che il favore accordato
alle circostanze straordinarie
e degne di scusa, non potea
militar pe' casi posteriori,
quando la legge è stata vio-
lata consultamente, e dopo
che il provvedimento legislativo del 20. Maggio 1863 dovea
bastare a mettere tutti sull'avviso, che
per lo avvenire la legge
esistente esser dovesse rispet-
tata — È opinione della Com-
messione che rimedi legisla-
tivi per violazioni di legge
vanno apprestati con parsi-
monia estrema — Sono abitu-
dini di governi assoluti, e tol-
lerabili soltanto per riparare
a casi straordinarj, che trova-
no origine appunto in quelle
abitudini de' governi caduti:

Si è pure riflettuto che l'accettar senza riguardo a condizioni le sanatorie di ~~[illegible]~~ matrimonj che accadessero in manifesta violazione di leggi che, quali che siano, trovansi ~~[illegible]~~ in vigore, sarebbe anticipare alquanto sopra ~~[illegible]~~ i principj che dovran regolare questa materia, in maggiore armonia della civiltà de' tempi, e della indipendenza della potestà civile. È materia questa che deve entrare nelle nostre istituzioni con discussion solenne, e con la maestà di una legge, non di straforo e quasi per incidente. Mantiene perciò la Commission vra il termine stabilito nel progetto di legge, e si limita a sollecitare il Governo del Re perchè # al più presto la unificazione della legisla-

in conformità a quanto è accennato nella progetto ministeriale ~~[illegible]~~

zione sopra questa importan-
te materia de' matrimonj,
faccia sparire le differenze che
le tante legislazioni della Peni-
sola Italiana, che oggi vive ~~[illegible]~~
a Nazione, lasciano deplora-
bilmente nello stato civile
dei cittadini -

Parve bensì alla Commissione,
troppo breve ~~[illegible]~~
il termine proposto dal Mi-
nistero, e che andrebbe in
gran parte esaurito pel tempo
necessario alla promulgazion
della legge - Spesso si ha bisogno
di documenti difficili ad otte-
nersi in lontani paesi - Convien
togliere ogni presunzion d'igno-
ranza, anche per gli assenti -
D'altronde poichè rimane fermo
il limite del beneficio della
legge in quanto all' applicazione di essi ai matrimoni precedenti
al 1° Maggio 1863 - è bene

indifferente protrarsi di
poco il termine a reclamarlo. Sarebbe anche più
probabile di veder frattanto
unificata questa parte di
legislazione — È venuta
quindi la Commissione
nel concetto di estenderne
il termine a tutto il cor-
rente anno 1865 —

Più grave quistione presentavasi
per le sanatorie ai matrimo-
nj in extremis — # Veniva
quindi in campo la proposta se
non fosse meglio affidarne
la facoltà al potere giudiziario,
mediante sentenza del Tri-
bunal di Circondario, o se
questo almeno non dovesse
dare il suo avviso sopra
la convenienza della sanatoria
prima che il Regio Decreto
fosse interposto. La Commis-

Comechè apparisca evidente
che per le condizioni di simili matri-
moni esigevano un rimedio a sventurate
circostanze, d'altra parte tali unioni
la facilità accordata ai [illegible] dal Regolamento Borbo-
nico del 6. Agosto 1839 lasciando queste all'arbitrio dei Parroci,
le sinistre influenze e le loro
prese accordi in supreme
circostanze, potevano bene dar luogo
ad abusi e frodi, ed quindi la neces-
sità di premunirsi, restringendo
la facoltà a casi speciali e dietro
esame delle circostanze che li accompagnano)

sione però ebbe a riflettere
che mal si convenivano a
tali urgenze le forme e
le fasi di un giudizio, e
d'altro canto facoltà straor-
dinarie mal si attagliano
a corpi giudicanti # ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
molto meno con chiama-
ti dalla loro indole a
dare avvisi consultivi; che
si sarebbe ingenerata confu-
sione di attribuzioni e di
limiti quindi a ricordar
nella legge stessa con breve
aggiunta all'art. 1.° la neces-
sità di esaminar le circostanze
che possono determinare la
esercizio di questa facoltà
attribuita al potere sovrano

come troppo arduo sarebbe nell'esercizio di esse determinarne le
norme ed il modo di procedimento e di esse
a riflettere pure che i
Tribunali

6 96

Signori = La discussione riunì la Commission vostra in unanimi concetti; e quindi alla stessa unanimità vi propone l'approvazione del progetto di legge, con le lievi modificazioni ~~dalla~~ che ha enunciato, pregandovi per la discussione di essa con quella urgenza che è reclamata dai molti forniscitori, e dalla considerazione che il ritardo accorcerebbe di troppo un termine che la Commissione stessa ha creduto necessario

Camerini Relatore

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

FABRIZI G., DE LUCA, BERTI D., LEOPARDI, GRAVINA, CAMERINI, DE FILIPPO, MASSEI, COCCO

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti

nella tornata del 15 *dicembre* 1864.

~~Proroga~~ per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali.

Tornata del 19 gennaio 1865.

SIGNORI! — I motivi che determinarono l'approvazione della legge del 20 maggio 1863 (n° 1265) persistono tuttavia ed indussero il ministro guardasigilli a presentare l'attuale progetto di legge tendente a rinnovare il termine in quella stabilito per la sanatoria de' matrimonii puramente ecclesiastici, contratti dai cittadini delle provincie meridionali innanzi al 1° maggio 1863, ~~perchè~~ mediante la trascrizione nei registri dello stato civile possano produrre gli effetti civili, senza pregiudizio del dritto possibilmente acquistato dai terzi, prima della trascrizione enunciata.

La vostra Commissione non è troppo corriva ad accettare proroghe di termini fissati per leggi, sistema che diminuisce l'autorità di queste e ne promuove le violazioni ma in questo caso riconosce la necessità di derogare, sia pel favore che va accordato ai matrimonii, sia e più perchè circostanze straordinarie di assenze, bisogno di documenti da lontani paesi, e condizioni speciali di quelle provincie, han fatto sì che molte famiglie con tutto il buon volere, non han potuto

profittare del termine accordato, e la loro sorte rimane incerta, ora che negli ordini costituzionali non trovan più il rimedio della grazia del Principe, che loro offriva la legislazione vigente ancora nell'ex-regno di Napoli.

Queste osservazioni sembravano bastanti alla Commissione vostra per accettar in massima la legge proposta, ma contiene nel secondo articolo un'aggiunta del 20 maggio 1863, anzi una nuova disposizione di legge, che merita l'attenzione della Camera, e che non si attiene alla semplice rinnovazione del termine. Trattasi della sanatoria de' matrimonii ecclesiastici così detti *in extremis*, i quali hanno condizioni e forme diverse da quelli determinati dal Concilio tridentino e dalla Bolla *Satis vobis* di Benedetto XIV. Il progetto di legge accorda al Governo la facoltà di concedere le sanatorie di matrimonii mercè regio decreto. È troppo evidente la convenienza e giustizia di disposizione nel senso di provvedere ai matrimoni le cui circostanze estreme ed irreparabili, come rimangono superiori alla volontà umana, van sottratte del pari al vincolo di termini, ma meritano provvidenze speciali ad ogni caso, e fatto calcolo delle circostanze che li determinarono.

Accettati così in massima i principii della legge proposta, la Commissione si è occupata di parecchie quistioni che la discussione ha sollevato. Ha creduto escludere ogni proposta di accordar sanatorie in ogni caso speciale, tranne pe' matrimoni *in extremis*, quale fu già discussa ed esclusa nella legge del 20 maggio 1863. Parve questo alla Commissione sistema arbitrario e pieno di lungherie e difficoltà pratiche contro lo spirito della proposta legge, che vagheggiò tanto la brevità del procedimento da ridurlo alla sola necessità del documento del seguito matrimonio, ed alla domanda delle parti, con la semplice sottoscrizione, o ciò che può supplir questa formalità trattandosi di analfabeti.

Fu pure materia di discussione la proposta di accordarsi il beneficio di questa legge anche ai matrimoni posteriori al 1° maggio 1863, ma la Commissione trovò luogo a riflettere che il favore accordato alle circostanze straordinarie e degne di scusa non possa militar pe' casi posteriori, quando la legge è stata violata consultamente, e dopo che il provvedimento legislativo del 20 maggio 1863 dovea bastare a metter tutti

sull'avviso, che per lo avvenire la legge esistente esser dovesse rispettata. È opinione della Commissione che rimedi legislativi per violazioni di legge vanno apprestati con parsimonia estrema. Sono abitudini di Governi assoluti, e tollerabili soltanto per riparare a casi straordinari, che trovano origine appunto in quelle abitudini de' Governi caduti.

Si è pure riflettuto che l'accettare senza riguardo e condizioni le sanatorie di matrimoni, che accadessero in manifesta violazione di leggi che quali elle siano, trovansi in vigore, sarebbe anticipare alquanto sopra i principi che dovranno regolare questa materia, in maggiore armonia della civiltà de' tempi e della indipendenza della potestà civile. È materia questa che deve entrare nelle nostre istituzioni con discussione solenne e con la maestà di una legge, non di straforo e quasi per incidente. Mantiene perciò la Commissione vostra il termine stabilito nel progetto di legge, e si limita a sollecitare il Governo del Re perchè, in conformità a quanto è accennato nel progetto ministeriale, al più presto la unificazione della legislazione sopra questa importante materia de' matrimoni faccia sparire le differenze che le tante legislazioni della Penisola italiana, che oggi rivive a nazione, lasciano deplorabilmente nello stato civile dei cittadini.

Parve bensì alla Commissione troppo breve il termine proposto dal Ministero, e che andrebbe in gran parte esaurito pel tempo necessario alla promulgazione della legge. Spesso si ha bisogno di documenti difficili ad ottenersi in lontani paesi. Convien togliere ogni presunzione d'ignoranza, anche per gli assenti. D'altronde, poichè rimane fermo il limite del beneficio della legge in quanto all'applicazione ai soli matrimoni precedenti al 1° maggio 1863, è bene indifferente protrarre di poco il termine a reclamarlo. Sarebbe anche più probabile di veder frattanto unificata questa parte di legislazione. È venuta quindi la Commissione nel concetto di estendere il termine a tutto il corrente anno 1865.

Più grave questione presentavasi per le sanatorie di matrimoni *in extremis*. Comecchè appariva evidente che se le condizioni di simili matrimoni esigevano un rimedio a sventurate circostanze, d'altra parte la facilità accordata a tali unioni dal rescritto borbonico del 6 agosto 1839, lasciandole quasi all'arbitrio dei parroci, le sinistre influenze e le sorprese agevoli in supreme circostanze potevano bene dar luogo ad abusi

non lodevoli

+ accettazione

+ ne sarebbero pregiudicati la assoluta importanza civile del matrimonio ecclesiastico, e si preverrebbe che l'accoglimento di essi passando sopra senza qualunque condizione di tali matrimoni. Sono principi questi che debbono

+ e da lontane regioni

per

e troncata così qualunque difficoltà.

e dalle insistenze + degli ordinari e de' momenti,

e frodi, e quindi la necessità di premunirsi restringendo la facoltà ai casi speciali e dietro esame delle circostanze che li accompagnano. Veniva quindi in campo la proposta se non fosse meglio affidarne la facoltà al potere giudiziario, mediante sentenza del tribunale di circondario, o se questo almeno non dovesse dare il suo avviso sopra la convenienza della sanatoria prima che il regio decreto fosse interposto.

La Commissione però ebbe a riflettere che mal si convenivano a tali urgenze le forme e le fasi di un giudizio, e d'altro canto facoltà straordinarie mal si attagliano a corpi giudicanti, come troppo arduo riescirebbe nell'esercizio di esse determinarne le norme ed il modo di procedimento. Si ebbe a rifletter pure che i tribunali molto meno sono chiamati dalla loro indole a dare avvisi consultivi, che si sarebbe ingenerata confusione di attribuzioni. Si limitò quindi a ricordare nella legge stessa, con lieve aggiunta all'articolo 2, la necessità di ~~esaminare~~ le circostanze che possono determinare l'esercizio di questa facoltà attribuita al potere sovrano.

Signori! La discussione riunì la Commissione vostra in unanimi concetti, e quindi alla stessa unanimità vi propone l'approvazione del progetto di legge, con le lievi modificazioni che ha enunciato, pregandovi per la discussione ~~di esso~~ con quell'urgenza che è reclamata da molte famiglie, e dalla considerazione che il ritardo accorcerebbe di troppo un termine che la Commissione ~~stessa~~ ha ~~creduto~~ necessario.

CAMERINI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il termine di sei mesi, concesso dalla legge 20 maggio 1863 (n° 1265) ai cittadini delle provincie meridionali per far trascrivere nei registri dello stato civile i matrimoni puramente ecclesiastici da essi contratti innanzi il 1° maggio 1863 senza che siano state precedentemente osservate le formalità richieste dalle leggi civili, è rinnovato a tutto il mese di luglio 1865.

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di concedere sanatorie ai matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali *in extremis*, permettendone con regio decreto la trascrizione nei registri dello stato civile.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il termine ~~di sei mesi~~ concesso dalla legge 20 maggio 1863 (n° 1265) ai cittadini delle provincie meridionali per far trascrivere nei registri dello stato civile i matrimoni puramente ecclesiastici da essi contratti innanzi il 1° maggio 1863 senza che siano state precedentemente osservate le formalità richieste dalle leggi civili ~~è rinnovato a tutto il mese di luglio 1865~~, è rinnovato ed esteso a tutto il corrente anno 1865.

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di concedere sanatorie ai matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali *in extremis*, permettendone con regio decreto la trascrizione nei registri dello stato civile e dopo esaminate le circostanze che ~~saranno concorse~~ in ciascun caso particolare.

SESSIONE 1863-1864 N° 287-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

FABRIZI G., DE LUCA, BERTI D., LEOPARDI, GRAVINA, CAMERINI, DE FILIPPO, MASSEI, COCCO

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti

nella tornata del 15 *dicembre* 1864.

Rinnovazione del termine per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali.

Tornata del 19 gennaio 1865.

SIGNORI! — I motivi che determinarono l'approvazione della legge del 20 maggio 1863 (n° 1265) persistono tuttavia ed indussero il ministro guardasigilli a presentare l'attuale progetto di legge, tendente a rinnovare il termine in quella stabilito per la sanatoria de' matrimonii puramente ecclesiastici, contratti dai cittadini delle provincie meridionali innanzi al 1° maggio 1863, affinchè, mediante la trascrizione nei registri dello stato civile, possano produrre gli effetti civili, senza pregiudizio del dritto possibilmente acquistato dai terzi, prima della trascrizione enunciata.

La vostra Commissione non è troppo corriva ad accettare proroghe di termini fissati per leggi, sistema che diminuisce l'autorità di queste e ne promuove le violazioni; ma in questo caso riconosce la necessità di derogare, sia pel favore che va accordato ai matrimonii, sia e più, perchè circostanze straordinarie di assenze, bisogno di procacciar documenti da lontani paesi, e condizioni speciali di quelle provincie, han fatto sì che molte famiglie con tutto il buon volere, non han potuto

profittare del termine accordato, e la loro sorte rimane incerta, ora che negli ordini costituzionali non trovan più il rimedio della grazia del Principe, che loro offriva la legislazione vigente ancora nell'ex-regno di Napoli.

Queste osservazioni sembravano bastanti alla Commissione vostra per accettar in massima la legge proposta, ma si contiene nel secondo articolo un'aggiunta alla legge del 20 maggio 1863, anzi una nuova disposizione che merita l'attenzione della Camera, e che non si attiene alla semplice rinnovazione del termine. Trattasi della sanatoria de' matrimonii ecclesiastici così detti *in extremis*, i quali hanno condizioni e forme diverse da quelli determinati dal Concilio tridentino e dalla Bolla *Satis vobis* di Benedetto XIV. Il progetto di legge accorda al Governo la facoltà di concedere le sanatorie di tali matrimonii mercè regio decreto. È troppo evidente la convenienza e giustizia di simile disposizione nel senso di provvedere ai matrimoni le cui circostanze estreme ed irreparabili, come rimangono superiori alla volontà umana, van sottratte del pari al vincolo di termini, ma meritano provvidenze speciali ad ogni caso, e fatto calcolo delle circostanze che li determinarono.

Accettati così in massima i principii della legge proposta, la Commissione si è occupata di parecchie quistioni che la discussione ha sollevato. Ha creduto escludere ogni proposta di accordar sanatorie in ogni caso speciale, tranne pe' matrimoni *in extremis*, qual sistema fu già discusso ed escluso nella legge del 20 maggio 1863. Parve questo alla Commissione sistema arbitrario e pieno di lungherie e difficoltà pratiche contro lo spirito della proposta legge, che vagheggiò tanto la brevità del procedimento da ridurlo alla sola necessità del documento del seguìto matrimonio, ed alla domanda delle parti, con la semplice sottoscrizione, o ciò che può supplirne la formalità trattandosi di analfabeti.

Fu pure materia di discussione la proposta di accordarsi il beneficio di questa legge anche ai matrimoni posteriori al 1° maggio 1863, ma la Commissione trovò luogo a riflettere che il favore accordato alle circostanze straordinarie e degne di scusa, non possa militar pe' casi posteriori, quando le circostanze straordinarie non si presentarono e la legge è stata violata consultamente, e dopo che il provvedimento legislativo

del 20 maggio 1863 dovea bastare a metter tutti sull'avviso, che per lo avvenire la legge esistente esser dovesse rispettata. È opinione della Commissione che rimedi legislativi per violazioni di legge vanno apprestati con parsimonia estrema. Sono abitudini di Governi assoluti, e tollerabili soltanto per riparare a casi straordinari, che trovano origine appunto in quelle non lodevoli abitudini de' Governi caduti.

Si è pure riflettuto che l'accettare senza riguardo e condizioni le sanatorie di matrimoni che accadessero in manifesta violazione di leggi che trovansi in vigore, sarebbe anticipare alquanto sopra i principii che dovranno regolare questa materia, in maggiore armonia della civiltà de' tempi e della indipendenza della potestà civile. Ne sarebbero pregiudicati, se assoluta importanza si desse al matrimonio ecclesiastico, e si preverrebbe l'accoglimento di essi passando sopra senza esame a qualunque condizione di tali matrimoni. Sono principii questi che debbono entrare nelle nostre istituzioni con accettazione solenne e con la maestà di una legge, non di straforo e quasi per incidente. Mantiene perciò la Commissione vostra il termine stabilito nel progetto di legge, e si limita a sollecitare il Governo del Re perchè, in conformità a quanto è accennato nel progetto ministeriale, al più presto la unificazione della legislazione sopra questa importante materia de' matrimoni, faccia sparire le differenze che le tante legislazioni della Penisola italiana, che oggi rivive a nazione, lasciano deplorabilmente nello stato civile dei cittadini.

Parve bensì alla Commissione troppo breve il termine proposto dal Ministero, e che andrebbe in gran parte esaurito pel tempo necessario alla promulgazione della legge. Spesso si ha bisogno di documenti difficili ad ottenersi e da lontane regioni. Convien togliere ogni presunzione d'ignoranza, anche per gli assenti. D'altronde, poichè riman fermo il limite del beneficio della legge in quanto all'applicazione ai soli matrimoni precedenti al 1° maggio 1863, è bene indifferente protrarre di poco il termine a reclamarlo. Sarebbe anche più probabile di veder frattanto unificata questa parte di legislazione e troncata così qualunque difficoltà. È venuta quindi la Commissione nel concetto di estendere il termine a tutto il corrente anno 1865.

Più grave questione presentavasi per le sanatorie de'matrimoni *in extremis*. Comecchè appariva evidente

(287-A)

che se le condizioni di simili matrimoni esigevano un rimedio a sventurate circostanze, d'altra parte la facilità accordata a tali unioni dal rescritto borbonico del 6 agosto 1839 e dai successivi, lasciandole quasi all'arbitrio degli ordinari e de' parroci, le sinistre influenze e le sorprese agevoli in supremi momenti, potevano bene dar luogo ad abusi e frodi, e quindi la necessità di cercar guarentigie o di premunirsi, restringendo la facoltà ai casi speciali e dietro esame delle circostanze che li accompagnano. Veniva quindi in discussione la proposta, se non fosse meglio affidarne la facoltà al potere giudiziario, mediante sentenza del tribunale di circondario, o se questo almeno non dovesse dare il suo avviso sopra la convenienza della sanatoria, prima che il regio decreto fosse interposto.

La Commissione però ebbe a riflettere che mal si convenivano a tali urgenze le forme e le fasi di un giudizio, e d'altro canto facoltà straordinarie mal si attagliano a corpi giudicanti, come troppo arduo riescirebbe nell'esercizio di esse determinarne le norme ed il modo di procedimento. Si ebbe a rifletter pure che i tribunali molto meno sono chiamati dalla loro indole a dare avvisi consultivi, e che si sarebbe ingenerata confusione di attribuzioni. Si limitò quindi a ricordare nella legge stessa, con lieve aggiunta all'articolo 2, la necessità di prendere ad esame le circostanze che possono determinare l'esercizio di questa facoltà attribuita al potere sovrano.

Signori! La discussione riunì la Commissione vostra in unanimi concetti, e quindi alla stessa unanimità vi propone l'approvazione del progetto di legge, con le lievi modificazioni che ha enunciato, pregandovi di farne la discussione con quell'urgenza che è reclamata da molte famiglie, e dalla considerazione che il ritardo accorcerebbe di troppo un termine che la Commissione ha reputato strettamente necessario.

CAMERINI, *relatore*.

106

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il termine di sei mesi, concesso dalla legge 20 maggio 1863 (n° 1265) ai cittadini delle provincie meridionali per far trascrivere nei registri dello stato civile i matrimoni puramente ecclesiastici da essi contratti innanzi il 1° maggio 1863 senza che siano state precedentemente osservate le formalità richieste dalle leggi civili, è rinnovato a tutto il mese di luglio 1865.

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di concedere sanatorie ai matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali *in extremis*, permettendone con regio decreto la trascrizione nei registri dello stato civile.

Art. 2.

Finchè sieno in vigore le leggi che attualmente regolano il matrimonio nelle provincie meridionali,

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il termine concesso dalla legge 20 maggio 1863 (n° 1265) ai cittadini delle provincie meridionali per far trascrivere nei registri dello stato civile i matrimoni puramente ecclesiastici da essi contratti innanzi il 1° maggio 1863 senza che siano state precedentemente osservate le formalità richieste dalle leggi civili è rinnovato ed esteso a tutto il corrente anno 1865.

~~Art. 2.~~

è ~~È~~ data facoltà al Governo del Re di concedere sanatorie ai matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali *in extremis*, permettendone con regio decreto la trascrizione nei registri dello stato civile e dopo esaminate le circostanze che concorrano in ciascun caso particolare.

La dimanda potrà essere presentata dai coniugi, o dal superstite o dalla loro prole in caso di premorienza d'entrambi. I matrimoni così sanati produrranno dal dì della loro celebrazione gli effetti civili, senza pregiudizio dei diritti acquistati da' terzi anteriormente alla trascrizione sopraenunciata.

Approvato nella tornata del 8. febbrajo 1865.

Pellati

Commissione per la [illegible]toria dei matrimonj ecclesiastici nelle Provincie Meridionali

Tornata del 13 Gennajo 1865

Presenti = Leopardi, Berti, Colla, Gravina, De Filippo, Massei, Fabrizj, Camerini

Assunta la Presidenza dall'On. Fabrizj si procede alla composizione dell'Ufficio, e fatta la votazione risultano al primo scrutinio –
Leopardi = Presidente
Camerini = Segretario

Il Commissario del 1° Ufficio Fabrizj – Approva in massima – Però desidera si abbia riguardo ai detti quesiti prima della trascrizione del matrimonio.
In quanto ai matrimonj in extremis si manifesta qualche difficoltà, perchè la troppa facilità può aver conseguenza per la legittimazione precipitata di figli naturali o presunti tali

Pel 2° Ufficio manca –

Pel 3° Ufficio – Berti Commissario – Approva puramente e semplicemente la legge –

Pel 4° Ufficio – Leopardi = Osserva che la legge sarà pubblicata dopo assegnato il termine fissato e poco prima [proponendo], e desidera che l'autorizzazione sia estesa fino alla pubblicazione del Codice Penale non si lasci incerta la condizione di matti.

Pel 5. Ufficio Gravina – Approva la legge quale è presentata

Pel 6° Ufficio – Camerini – Porta l'approvazione della legge in massima – Desidera che la Commiss

sione veggasi se convenga estenderla
anche a' matrimonj posteriori, sin oggi seguendo i principj esposti nella relazione
sull'approvazione presentata
del nuovo Codice del Matrimonio
Civile —

Pel 7º. ufficio — De Filippo — Due proposte furon fatte nell' ufficio ed entrambe rigettate —
La prima che si desse facoltà al Ministro di dar l'approvazione caso per caso — Fu rigettata perchè
sarebbe arbitraria —
La seconda che fosse ammessa la convalidazione ai matrimoni anche posteriori sino alla pubblicazione del Codice — Questa proposta fu rigettata perchè sarebbe agio a violar la legge, ed mettere in dubbio in caso di nullità i diritti...

Per l'8. ufficio — Massi porta l'approvazione pura e semplice —

Per l'ufficio 9 — Cocco = Porta l'approvazione del progetto, desiderando portarsi il termine a tutto l'anno corrente —

Aperta la discussione —

Dopo una discussion generale, cui han parte preso gli onorevoli Cocco e Leopardi secondo l'opinione portata a nome degli uffizj rispettivi —

Si passa alla discussione del 1º. Articolo

~~[illegible]~~
L'On: Berti propone che la convalidazione si estenda ai matrimoni fatti a tutt'oggi —
L'On: de Filippo combatte la proposta ... Borghesi ... la facoltà a chi ha ...

la legge — Dopo lunga discussione cui han preso parte Boerti, de Fi-lippo, Camerini si rinvia la discussione per l'ora tarda che chiama alla Camera —

Tornata del 18. Gennajo 1865.

Presenti — Leopardi, De Filippo, Collo, Mattei, Camerini de Luca, Fabrizj G.: Gravina.

De Luca invitato a riferire pel 2.° Ufficio — L'opinione dell'ufficio è di ammet-tere la legge, modificando l'art. 2.° nel senso che invece di provvedere ne' casi di ma-trimonio in extremis, rimanga la facoltà in massima, ma per attribuirne la conoscenza e l'esercizio al poter giudiziario per mezzo di sent.za del Trib.le

~~Chiusa la discussione generale si passa~~

Sul primo articolo —

Collo propone due aggiunte

Alle parole nei registri dello stato civi-le si aggiunga — per gli effetti civili —

Alle parole da essi contratti, si aggiun-ga — secondo le forme del Concilio di Trento

De Filippo e Tabrini si oppongono alla prima aggiunta, perchè è implicita, e così andava intesa anche la legge precedente - Si oppongono alla seconda, perchè s'intende che i matrimoni ecclesiastici sono secondo le forme canoniche

Collo ritira i suoi emendamenti pregando esprimere il suo concetto nella relazione -

Sulla proposta di estendersi il termine a tutto l'anno 1865, il Presidente Leopardi propone la locuzione - Il termine ~~del......~~ ec: ec: è rinnovato ed esteso a tutto l'anno 1865 -

Collo propone che nella relazione si accenni al modo con cui si da norma di legge in supplenza la sottoscrizione esatta dalla legge del 20. Maggio, nel caso di analfabeti - Si ammetta -

Messa ai voti la proposta Leopardi l'articolo 1° rimane approvato con la redazione seguente

Il termine concesso dalla legge 20. Maggio ... è rinnovato ed esteso a tutto l'anno 1865.

Sul secondo articolo

Dopo discussione cui prendono parte Corso, de Filippo, Amenini e Fabrizj sulla estimazione delle circostanze che possono consigliare l'esercizio di questa facoltà di concedere termine, e si ritiene essere implicita, e tutti il più pro ... mossi nella relazione, il Direttore la proposta dell'On. de Luca a nome del 2.° Uffizio.

Fabrizj trova difficoltà alle norme che dovrebbe avere un Tribunale per valutare le circostanze, e sulla forma che avrebbe la legge nel concedere al Tribunale la facoltà, mentre un corpo giudiziario deve aver giurisdizione.

De Luca convenendo di ciò modifica nel senso che potesse il Tribunale dar l'avviso, sopra di che potrebbe impartirsi il Decreto del Principe.

Massei, Camerini, Fabrizj notano la confusione di attribuzioni che ne sorgerebbe — Collo osserva sulla difficoltà di tracciare le norme ai Tribunali per esercitare queste nuove facoltà.

De Zerbi non insiste nel suo emendamento.

De Filippo propone aggiungersi all' Art. 2° le parole dopo esaminate le circostanze che fossero concorse in ciascun caso particolare —

Messo ai voti l'articolo con l'aggiunta sud.a è approvato

Si passa alla nomina del relatore che riesce nella persona del Dep: Camerini

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Il nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge per prorogare il termine stabilito dalla legge 20 Maggio 1863. N. 1265. per la convalidazione dei matrimonii puramente religiosi contratti dai cittadini delle Provincie Meridionali innanzi il 1. Maggio 1865.; esponendone i motivi e sostenendone la discussione

Torino il Dicembre 1865.